



ONTARIO

EMERGENCY

Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo ex D.Lgs
231/01 - aggiornato al
24.10.2025

PARTE GENERALE

Sommario

1. Definizioni.....	2
2. L’Oggetto sociale	3
3. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa degli enti ed elaborazione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo	5
4. Il Modello operativo di gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001.	9
5. La struttura del Modello operativo di gestione e controllo di La Società	12
6. Il campo di applicazione	13
7. Destinatari.....	13
8. Criteri di imputazione della responsabilità	14
9. L’esimente	14
10. La governance.....	15
11. Il sistema di controllo.....	15
12. Il sistema delle deleghe.....	18
13. Il Codice Etico	19
14. L’organismo di vigilanza ed il flusso di informazioni.....	20
15. Sistema sanzionatorio.....	32
16. Sistema di comunicazione, informazione, formazione	33
17. Criteri di applicabilità astratta dei reati presupposto all’attività caratteristica di La Società	36
18. ALLEGATO – 1.....	37
19. ALLEGATO–MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ONTARIO S.R.L. 1	1

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231

Parte Generale

1. Definizioni

Al fine di consentire una corretta e agevole lettura del presente documento, deve premettersi che nello stesso le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato:

1. attività a rischio di reato: il processo, l'operazione, l'atto, o l'insieme di operazioni e atti che possono esporre La Società al rischio di commissione di un reato;
2. CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai dipendenti;
3. Codice Etico: il documento, ufficialmente approvato dal vertice della Società in uno al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata;
4. d. lgs. n. 231/2001 o Decreto: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140 e ss.mm.ii.;
5. destinatari: gli organi societari (amministratori e sindaci), i dipendenti, i mandatarî, i procuratori, i collaboratori a qualsiasi titolo e ogni altro soggetto con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
6. dipendenti: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro subordinato.
7. linee guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d. lgs. n. 231/2001, pubblicate dalla associazione di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello;
8. modello di organizzazione, gestione, e controllo ai sensi del d. lgs. n. 231/2001 o Modello o MOG: il presente modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto;
9. organismo di vigilanza o OdV: l'Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché di provvedere all'aggiornamento dello stesso;

10. partner: tutti i soggetti con cui la Società entra in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari;
11. personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli stagisti ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società;
12. personale apicale: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, il Rappresentante legale, gli amministratori delegati, i direttori generali, eventuali institori, i procuratori;
13. personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del personale apicale.
14. protocollo: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati;
15. reati o il reato: l'insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal Decreto;
16. sistema disciplinare: l'insieme delle misure sanzionatorie – adottate in un unico con il presente documento – applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello;
17. Società: ONTARIO S.R.L.

2. L'Oggetto sociale

Così come espressamente previsto agli articoli 4 e 5 dello Statuto, cui si rimanda:

La **ONTARIO S.R.L.**, ai sensi di statuto, ha per oggetto sociale:

- lo svolgimento di attività su tutto il territorio nazionale ed internazionale di trasporto sanitario sia urgente che programmato, trasporto sangue, organi e campioni biologici, servizi di assistenza domiciliare, ospedaliera ed extra-ospedaliera, gestione di presidi di primo soccorso e di infermeria aziendale anche presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e ogni luogo o evento che prevede una moltitudine di persone in transito e non, compresi centri di prima accoglienza per rifugiati/immigrati;
- gestione nei luoghi sopra indicati di servizi ai passeggeri con disabilità o ridotta mobilità (p.r.m.);
- gestione e formazione di corsi di primo soccorso, trasporto disabili, assistenza disabili ed anziani, trasporto scolastico e di autolinee, facchinaggio, trasporto farmaci e materiale sanitario e non;

- soccorso sanitario in emergenza in area ospedaliera ed extra-ospedaliera e relativi trasporti secondari;
- soccorso di persone con autoambulanze, eliambulanze ed altri mezzi, per cielo, terra e mare, muniti di personale qualificato, previa le opportune autorizzazioni sanitarie; trasporto con mezzi idonei di disabili, diversamente abili ed anziani;
- trasporto sanitario a mezzo ambulanza di tipo a1 per il trasporto di un singolo paziente; trasporto sanitario a mezzo ambulanza di tipo A2 per il trasporto di uno o piu' pazienti (su barella e/o sedia portantina); trasporto sanitario a mezzo ambulanza di tipo b (ambulanza di soccorso) progettate e attrezzate per il trasporto, il trattamento base e il monitoraggio dei pazienti; trasporto sanitario a mezzo ambulanza di tipo c (unità mobile di terapia intensiva) attrezzate e progettate e per il trattamento avanzato e il monitoraggio dei pazienti, trasporto sanitario in elicottero, trasporto sanitario con mezzi speciali, trasporto dializzati con automezzi specifici e/o automezzi della normale circolazione stradale, trasporto sanitario con mezzo semplice, trasporto sociale con mezzi semplici, trasporto sociale con mezzi speciali;
- assistenza/prestazioni medico/infermieristiche in genere, anche ambulatoriale, assistenza medico/infermieristica in cantieri fissi e mobili, assistenza medico/infermieristica per collettività, grandi eventi, manifestazione e/o calamità naturali;
- trasporto salme e feti;
- trasporto neonati con incubatrici neonatali, previa le prescritte autorizzazioni;
- assistenza sanitaria domiciliare con personale qualificato ed autorizzato;
- telesoccorso;
- servizi socio sanitari riabilitativi ed infermieristici sia presso strutture pubbliche che domiciliari con l'ausilio di operatori qualificati ed autorizzati nell'ambito dell'assistenza socioriabilitativa ad infermi, diversamente abili, disabili ed anziani;
- gestione e smaltimento rifiuti sanitari, biologici ed industriali in genere;
- attività di logistica per aziende, ovvero l'insieme delle attività organizzative, gestionali e strategiche che governano nell'azienda i flussi di materiali e delle relative informazioni dalle origini presso i fornitori fino alla consegna dei prodotti finiti ai clienti e al servizio post-vendita;
- attività di recapito, smaltimento e consegna di plichi e pacchi;
- attività di spedizione e trasporti, nazionali ed internazionali, aerei, terrestri, marittimi e fluviali di merci di ogni genere per conto terzi, ed autotrasporto di merci per conto terzi;
- magazzinaggio e deposito di merci, sdoganamento, di nolo, di assicurazione presso compagnie nazionali ed estere, ed operazioni e servizi connessi e dipendenti;

- servizi di accoglienza ai cittadini stranieri e gestione dei servizi connessi;
- assistenza e fornitura di servizi medici, infermieristici e paramedici;
- realizzazione e commercializzazione di hardware e/o software funzionali e relativi anche all'attività di commercio elettronico, fra cui, tra l'altro, la progettazione, la realizzazione, la configurazione e la commercializzazione di siti internet, di servizi di rete, di impianti di rete, di prodotti e servizi di telecomunicazione, nonché la gestione e la manutenzione degli stessi, la realizzazione di servizi di grafica e grafica 3d, di design con e senza l'ausilio di strumenti informatici;
- vendita di prodotti e strumenti medicali online (e-commerce);
- realizzazione di servizi e prodotti di editoria connessi anche all'esercizio dell'attività di commercio elettronico, all'attività di ricerca ed informazione online;
- attività di commercio elettronico nei settori inerenti l'oggetto sociale all'ingrosso ed al dettaglio, attività di sponsorizzazione ed attività editoriale in generale;
- trattamento, magazzinaggio (conservazione in deposito), manutenzione e smistamento di prodotti farmaceutici;
- acquisto e fornitura, al dettaglio ed ingrosso, e somministrazione di farmaci;
- attività laboratorio chimico e biologico.

3. Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: la responsabilità amministrativa degli enti ed elaborazione dei Modelli di organizzazione gestione e controllo

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per la commissione di taluni illeciti penali. Contrariamente al noto brocardo latino *Societas delinquere non potest*, in ragione di tale disciplina, gli enti forniti di personalità giuridica, così come le società e associazioni (quand'anche prive di personalità giuridica) sono responsabili per reati tipici commessi nel loro interesse o a loro vantaggio¹ da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità

¹ Sul punto cfr. Cass. pen. II, 27 settembre 2016, n.52316, secondo cui “*in tema di responsabilità amministrativa degli enti, l'articolo 5 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che ne individua il presupposto nella commissione dei reati "nel suo interesse o a suo vantaggio", non contiene un'endiadi, perché i predetti termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, ed evocano criteri concorrenti, ma alternativi: il richiamo all'interesse dell'ente valorizza una prospettiva soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, per effetto di un indebito arricchimento prefigurato, ma non necessariamente realizzato, in conseguenza dell'illecito; il riferimento al vantaggio valorizza, invece, un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post quanto all'obbiettivo conseguimento di esso a seguito della commissione dell'illecito presupposto, pur in difetto della sua prospettiva ex ante*”.

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi (artt. 2 e 5, d.lgs. n. 231/2001).

Non tutti i reati previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia penale, tuttavia, danno luogo alla responsabilità amministrativa dell'ente, ma solo i reati tassativamente individuati dal D.Lgs. 231/01 e SS.MM il cui elenco aggiornato è allegato al presente Modello.

Poste tali premesse e circoscritto il novero delle condotte penalmente rilevanti ai sensi del D.lgs 231/01, preme evidenziare che la medesima normativa che introduce la predetta parziale imputabilità delle persone giuridiche provvede contestualmente a limitarne la portata, stabilendo che, quand'anche venga posta in essere dai predetti soggetti e alle predette condizioni un reato richiamato specificamente dal D.Lgs. 231/01, l'ente non ne risponderà quando si sarà adoperato per impedire la condotta o la realizzazione dell'evento illeciti ex D.lgs 231/01.

In altri termini, nonostante l'introduzione ad opera del D.lgs 231/2001 della punibilità degli enti, questi ultimi non subiranno le conseguenze penali in termini processuali e sanzionatori di quelle condotte ed eventi che costituiscano il raggirio delle misure deterrenti adottate dagli enti stessi per impedirne il compimento.

Assecondando un'ottica di prevenzione generale, volta a prevenire e ridurre la commissione dei reati d'impresa, il d.lgs. n. 231/2001 pur senza imporlo, caldeggia l'adozione e/o l'implementazione di regole interne di comportamento che orientino l'agire dell'organizzazione aziendale verso la prevenzione del rischio-reato e dunque, in direzione della legalità, noti come Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG).

A tal fine, l'art. 6 del d.lgs. 231/2001 prevede che, allorché il reato sia stato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale *«l'ente non risponde se prova che:*

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione [d'ora in poi, MOG] idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a ciò preposto».

Sempre l'art. 6 ex D.lgs 231/01 prevede altresì che: *«in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i [MOG] devono rispondere alle seguenti esigenze:*

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».*

È inoltre stabilito che i Modelli di Organizzazione e Gestione prevedano:

- «a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5 [...] di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;*
 - b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;*
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;*
 - d) nel sistema disciplinare adottato [...] sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».*
- Infine, sotto il profilo metodologico, la stessa disposizione ha precisato che i MOG «possono essere adottati [...] sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che [...] può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati».*

L'art. 7, d.lgs. n. 231/2001, con riferimento ai reati commessi da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), ha specificato che, sebbene l'ente sia *«responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»*, *«in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed*

efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi». A tal fine è stato quindi precisato che il modello deve prevedere «in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio» e che l'efficace attuazione del modello richiede «una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni [o] quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività» e «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

In altri termini, le previsioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 operano qualora i soggetti Apicali e/o Subordinati abbiano tenuto comportamenti non conformi o condotte illecite integranti una delle fattispecie presupposto di cui al Decreto e da tale condotta la società abbia tratto interesse o vantaggio e, in presenza di tali circostanze, alla società potrà essere ascritta in sede penale una autonoma responsabilità rispetto a quella personale dell'Apicale o Subordinato che ha tenuto il comportamento non conforme o la condotta illecita integrante il reato - responsabilità che in capo alla società permane ai sensi di legge anche se non sia stato identificato l'autore dell'illecito o se il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

È opportuno chiarire che la responsabilità amministrativa in sede penale delle società ai sensi del Decreto va sempre ad aggiungersi e mai a sostituirsi a quella della persona fisica responsabile della condotta illecita, che ne costituisce presupposto; in altri termini, il venir meno della punibilità della persona giuridica non comporta il medesimo effetto con riferimento alla responsabilità penale della persona fisica che materialmente abbia posto in essere la condotta illecita.

In un'ottica general e special preventiva, attraverso la predisposizione di un severo apparato sanzionatorio che colpisce il patrimonio della società e/o ente e di coloro che hanno avuto un interesse o hanno tratto un vantaggio dal comportamento illecito dei propri Soggetti Apicali e/o Subordinati, il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 si propone di realizzare uno dei suoi principali obiettivi, quello di sensibilizzare tutti i portatori di interessi delle persone giuridiche.

L'apparato sanzionatorio del Decreto, pertanto, prevede differenti tipologie di sanzioni (amministrative pecuniarie, sanzioni interdittive, pubblicazione della sentenza, confisca, etc.) che incidono pesantemente sul patrimonio e sullo svolgimento dell'attività dell'ente - giungendo nei casi più estremi financo a paralizzarla attraverso il sequestro delle quote societarie o l'interdizione dall'esercizio dell'attività - e si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.

I criteri di riferimento per la determinazione delle sanzioni da applicare sono: - la gravità del fatto; - il grado di responsabilità della società; - le attività da quest'ultima attuate al fine di prevenire la realizzazione della fattispecie delittuosa.

Per le ipotesi di maggiore gravità, quali ad esempio i reati commessi in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, è prevista altresì l'applicazione di sanzioni interdittive quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o concessioni;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi o la revoca di quelli già concessi;
- e) la pubblicazione della sentenza.

4. Il Modello operativo di gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001.

ONTARIO S.R.L. (da ora in avanti La Società o L'Azienda) intende assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nel pieno rispetto della legge e a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative di tutti i suoi *stakeholder*, nonché dei territori ove esercita la propria attività.

A tal fine la Società, anche in considerazione delle peculiarità del proprio *business*, intende dotarsi di un efficace sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, agenti, rappresentanti, partner d'affari e altri collaboratori esterni.

a) Le finalità del MOG adottato da La Società.

Attraverso l'adozione del presente MOG, La Società intende perseguire le seguenti finalità:

- rendere consapevoli i destinatari del MOG – ed in particolar modo amministratori, dirigenti e dipendenti della Società. – dell'esigenza circa un puntuale rispetto delle regole, dei protocolli e delle procedure ivi previste;
- ribadire che ogni forma di comportamento illecito è condannata dalla Società. in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la Società si attiene nell'esercizio della propria attività, così come specificati nel Codice Etico;
- informare tutti i destinatari del MOG sulle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società dall'applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001;

- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso MOG.

b) Note di metodo per la costruzione del modello

Per la predisposizione del Modello, in coerenza metodologica con quanto proposto dalle Linee Guida di Confindustria,

- si sono identificate le attività sensibili, mediante l'esame della documentazione aziendale, nonché attraverso una serie di colloqui con i soggetti preposti ai vari settori dell'operatività aziendale al fine di identificare e valutare il concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposto. Allo stesso fine, in occasione di tali colloqui, si sono altresì acquisite informazioni sulla storia dell'ente, con particolare riferimento all'eventuale esistenza di procedimenti penali a carico dei componenti degli organi societari o dei dipendenti per fatti inerenti le attività societarie. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;
- si sono, quindi, considerate le diverse unità organizzative della Società, correlandole – in funzione delle relative attribuzioni – alle diverse fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001, si è valutata/declinata l'esposizione di ciascuna di esse al rischio/reato con indicazione delle procedure adottate dalla Società per prevenire il verificarsi del reato in questione (cd. "attività a rischio di reato"). L'attività di mappatura ha quindi consentito l'identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato; l'individuazione, nell'ambito dell'area di riferimento, delle attività sensibili nel corso delle quali potrebbe verificarsi il rischio di reato; le fattispecie di reato che potrebbero interessare l'area e l'attività individuata; gli esempi di modalità di realizzazione del reato; la valutazione dei rischi di reato.
- si sono quindi individuati i cd. processi sensibili, cioè i procedimenti durante i quali si potrebbero realizzare condizioni, circostanze e mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione delle fattispecie previste dal d.lgs. n. 231/2001.
- si sono disegnate ed implementate le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal d.lgs. n. 231/2001, alla luce e in considerazione delle Linee Guida di Confindustria, nonché dei fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo finanziario nelle attività a rischio;
- si sono definiti i protocolli di controllo nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale, la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata, come già indicato nelle Linee Guida di

Confindustria, da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, ovvero, con riferimento ai reati colposi, da un sistema di prevenzione tale per cui la eventuale realizzazione della condotta illecita avvenga nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001. I protocolli sono stati ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, affinché sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato alla decisione.

c) Caratteristiche salienti del modello

Il Modello adottato coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la netta distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e di conflitto di interesse. In particolare, il sistema dei controlli coinvolge, con ruoli e a livelli diversi, L'Amministratore Unico, Il Revisore (EVENTUALE), l'OdV, e tutto il personale.

Il Modello è un sistema strutturato e organico di processi, procedure e attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati, mediante l'individuazione delle attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

Come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, il Modello formalizza e chiarisce l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.

In particolare, le procedure manuali e informatiche sono sempre tali da regolamentare lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni punti di controllo e adeguati livelli di sicurezza. Inoltre, nell'ingegnerizzazione dei processi, laddove possibile, è stata introdotta la separazione di compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio e sono stati considerati e garantiti i principi di trasparenza e verificabilità.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, sono sempre adottati protocolli preventivi fra cui l'abbinamento firme e procedure che regolano l'utilizzo di mezzi di pagamento, frequenti riconciliazioni, supervisione e snodi autorizzativi, separazione di compiti con la già citata contrapposizione di funzioni.

Per ciò che concerne la gestione operativa, i controlli *ex ante* si estrinsecano nell'utilizzo sistematico dell'abbinamento firme e nell'autorizzazione di pagamenti legati a fatture coerenti con i predetti ordini.

Con specifico riferimento ai poteri autorizzativi e di firma, questi sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, ove richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese. In ogni caso, in funzione dell'attuale MOG, a nessuno sono attribuiti poteri illimitati e sono sempre adottati idonei accorgimenti affinché i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione.

In quest'ottica nessuno può gestire in autonomia un intero processo e per ogni operazione è richiesto un adeguato supporto documentale (o informatico per i processi automatizzati) su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

Per quanto concerne gli aspetti di "controllo" il Modello, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente organismo di controllo (OdV), garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli interni, facendo patrimonio delle esperienze maturate.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice Etico e della normativa aziendale che ne declina i principi nella disciplina delle attività a rischio di reato. Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare (eventualmente con la redazione di verbali) l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati.

Infine, le azioni di comunicazione e formative previste dal Modello consentono:

- al personale, quale potenziale autore dei reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;
- alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività;

5. La struttura del Modello operativo di gestione e controllo di La Società .

Il Modello organizzativo si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrati la funzione e i principi del Modello e sono individuate e disciplinate le sue componenti essenziali ovvero l'OdV, i principi generali del sistema di controllo interno, il Sistema Disciplinare, e le regole per la formazione del personale e la diffusione del Modello.

Il Modello, infine, si completa di una Parte Speciale che, tenuto conto dell'oggetto sociale della società, individua le attività della stessa sensibili ai rischi di cui al d. lgs. n. 231/2001, i principi generali e specifici di buon comportamento, gli elementi di prevenzione posti dalla società a presidio

dei suddetti rischi e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.

Oltre a quanto di seguito espressamente stabilito, sono inoltre parte integrante del presente documento:

- il Codice Etico che definisce i principi etico morali dell'azienda;
- tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali che di questo documento costituiscono attuazione (es. poteri, organigrammi, job description, statuto, procedure per la sicurezza sui luoghi di lavoro, manuale qualità, DVR, Sistema gestionale in materia salute sicurezza ed ambientale, analisi dei rischi in materia di riservatezza e privacy dei dati, SGSL, etc.).

6. Il campo di applicazione

Il Decreto si applica a tutti gli enti dotati di personalità giuridica, alle società, alle associazioni anche prive di personalità giuridica, agli enti privati concessionari di un pubblico servizio. Il Decreto non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (esempio: sindacati, partiti politici, etc.).

7. Destinatari

Si intendono Destinatari ai sensi del presente Modello senza alcuna eccezione:

1. il Personale della ONTARIO S.R.L., definendo in tal modo i dipendenti, nonché tutti quei soggetti che collaborano con la stessa in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato e di collaborazione in genere, inclusi collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo ed in somministrazione, etc.;
2. coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo per La Società o per una sua unità organizzativa, Organi Societari inclusi;
3. coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano con la Società, a qualsiasi titolo, contratti e/o rapporti di collaborazione, operando per conto della stessa o cooperando allo svolgimento della sua attività ed al perseguimento dei suoi fini;
4. tutti i soggetti che comunque agiscono nell'interesse della Società. in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura (ad esempio partner in joint-venture, soci in iniziative di business etc.).

I Destinatari del Modello sono tenuti a rispettare puntualmente le disposizioni contenute nello stesso e nei suoi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

8. Criteri di imputazione della responsabilità

I criteri di imputazione della responsabilità alle società si distinguono in oggettivi e soggettivi.

Condizione soggettiva è che il reato sia stato integrato da parte di un soggetto legato alla società da un rapporto qualificato.

In tal senso: 1) tra i soggetti che occupano una posizione apicale, troviamo coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di La Società o di una sua unità organizzativa finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; 2) tra i soggetti ai primi subordinati troviamo le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto 1).

Con riferimento a questi ultimi, particolare rilevanza viene data all'attività svolta in concreto, oltre che all'esistenza di un contratto di lavoro subordinato, al fine di evitare che si possa aggirare il disposto del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 affidando all'esterno attività che possono integrare le fattispecie presupposto di cui al Decreto.

Condizione oggettiva è che il reato sia commesso nell'interesse ed a vantaggio della società, in un ambito inerente o funzionale all'oggetto sociale della medesima.

A tal fine è utile chiarire che:

1. l'interesse sussiste quando l'Apicale e/o il Subordinato ha agito con l'intento di favorire la società indipendentemente dalla circostanza che vede l'obiettivo essere stato realmente conseguito (costituisce un *ex ante* della condotta);
2. il vantaggio sussiste quando la società ha tratto o avrebbe potuto trarre dal comportamento dell'Apicale e/o Subordinato un risultato positivo economico o di altra natura (costituisce, quindi, un *ex post* della condotta).

Infine, in base a giurisprudenza consolidata, la responsabilità conseguente alle condotte illecite commesse da Apicali e/o Subordinati di altra società, appartenenti ad un gruppo, può essere estesa alla capogruppo e l'illecito commesso nella controllata potrebbe essere addebitato alla controllante.

9. L'esimente

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 prevede l'esclusione da responsabilità per la società se, prima della commissione del reato, la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo effettivo, efficace e idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

È altresì previsto che le società non saranno ritenute responsabili qualora gli apicali e/o i subordinati abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Ai fini dell'esimente di cui sopra, qualora l'autore dell'illecito fosse un soggetto apicale e/o Subordinato la imputabilità per la società si ha per presunta salvo che la stessa non sia in grado di dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto costituente reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di illeciti come quello verificatosi;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza all'interno della Società, indipendente, autonomo, che assicuri continuità d'azione e a cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento, osservanza del Modello, nonché di curarne il suo aggiornamento;
- che il comportamento costituente reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo in essere;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 23, la società ha un titolo autonomo di responsabilità e non solidale con l'autore del reato. La responsabilità della società si integra anche quando l'autore del fatto illecito non sia stato identificato, così come quando il reato subisce una vicenda estintiva. L'amnistia configura l'unica ipotesi di estinzione di responsabilità.

10. La governance

La Società. è amministrata da un Amministratore Unico, ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare anche per singoli affari, dirigenti e direttori tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni e potendo altresì conferire procure per singoli affari, gruppi di affari, oltre che procure institorie.

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio innanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria spetta all'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico svolge un ruolo di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività della Società .

11. Il sistema di controllo

a) *Principi generali*

Il Sistema di Controllo della Società è strutturato al fine di assicurare una corretta informativa ed un adeguato monitoraggio delle attività poste in essere. Con particolare attenzione alla struttura organizzativa la Società identifica compiti, funzioni e responsabilità del proprio personale in mansionari. Inoltre, nella distribuzione degli incarichi o attività aziendali opera sempre verificando che l'organizzazione interessata rispetti i seguenti principi:

I. Segregazione delle funzioni, *id est* nessuno può gestire in autonomia un intero processo;

II. Controllo, al fine di garantire che qualsivoglia operazione, transazione o azione intrapresa sia verificabile, documentata, coerente e congrua;

III. Documentazione dei controlli, così da assicurare una continua tracciabilità degli stessi, anche fossero solo di supervisione;

b) Le attività di Controllo

Le attività di Controllo della Società prevedono, di massima, che:

- 1- sia chiaramente definito e divulgato l'organigramma societario ed anche quello ai fini della sicurezza;
- 2- ogni operazione significativa sia preventivamente autorizzata da chi ha i poteri per farlo;
- 3- siano individuate chiare responsabilità nell'esecuzione delle proprie attività caratteristiche;
- 4- i poteri di rappresentanza, le procure e/o le deleghe siano conferite nel rispetto degli ambiti di esercizio e dei limiti di importo strettamente collegati con le responsabilità assegnate;
- 5- sia assicurata l'integrità e la completezza dei dati gestiti attraverso il necessario scambio di informazioni tra le strutture operative a cui sono assegnati compiti, fasi e processi tra loro connessi.

c) Le risorse finanziarie

Con particolare riferimento alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, la Società monitora costantemente (attraverso le funzioni interne ed esterne a ciò preposte) che il sistema concretamente predisposto mantenga nel tempo requisiti di idoneità tali da assicurare la loro gestione nel rispetto degli obblighi posti dalle leggi italiane, comunitarie ed internazionali; in particolare, salvo quanto sarà precisato nell'ambito di ciascuna delle sezioni della Parte Speciale del Modello (come previste dal D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231) con riguardo alle modalità di gestione delle risorse finanziarie, l'attività di monitoraggio svolta dalla Società è rivolta (a titolo esemplificativo e non esaustivo) alla verifica:

1. del rispetto dei limiti di materia attribuiti dalla legge agli organi sociali;

2. del rispetto dei limiti di potere attribuiti ai sensi di statuto all'organo amministrativo;
3. della conformità alla legge degli atti posti dalla Società in materia di gestione delle risorse finanziarie;
4. delle adeguate modalità di deliberazione dell'organo amministrativo;
5. dell'adeguata assegnazione di poteri rispetto all'assetto organizzativo, ai ruoli, ai compiti ed alle responsabilità a ciascuno assegnate;
6. della tracciabilità e rintracciabilità delle attività eseguite con le risorse finanziarie;
7. dell'effettività delle attività di controllo in materia finanziaria e della tracciabilità dei controlli eseguiti;
8. delle tempistiche di pianificazione e predisposizione dei budget;
9. dell'approvazione del budget da parte dell'organo amministrativo;
10. dell'operatività oltre i limiti di budget;
11. della obbligatorietà di approvazione da parte dell' A.U. e/o dell'Assemblea delle operazioni di carattere straordinario;
12. del rispetto delle delibere dell'organo amministrativo e/o dell'Assemblea di autorizzazione all'avvio delle operazioni straordinarie;
13. dell'adeguata attribuzione e del rispetto dei limiti di poteri riconosciuti per operare sui c/c della società e sulle risorse finanziarie, per la realizzazione di operazioni straordinarie e la realizzazione delle operazioni ammesse dall'oggetto sociale in materia finanziaria;
14. del rispetto del limite di doppia firma oltre definiti limiti di valore ed operazioni su risorse finanziarie anche straordinarie;
15. del riporto periodico da parte degli organi delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c. all'organo amministrativo circa lo status di esercizio della delega attribuita anche in materia finanziaria o per operazioni straordinarie.

d) organi preposti al controllo

Organo amministrativo: l'organo Amministrativo della Società ha il potere di indirizzo, coordinamento e controllo sulla gestione societaria. È altresì organo responsabile dell'intero sistema di controllo esistente.

Controllo Contabile: Il controllo contabile è affidato al Revisore (EVENTUALE) contabile.

Datore di lavoro: In materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro il Rappresentante legale assolve anche al ruolo di datore di lavoro. Ad egli spetta, pertanto, il ruolo di garante del rispetto degli obblighi di cui al D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Delegato di funzione ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81: Ove nominato, il delegato di funzione nell'ambito delle attribuzioni allo stesso riconosciute dal datore di lavoro e dallo stesso accettate è l'*alter ego* del datore di lavoro; per le ragioni indicate, spetta allo stesso un ruolo di garanzia del rispetto della corretta attuazione degli obblighi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Responsabile del sistema gestionale in materia di salute sicurezza ambiente: Il Responsabile del sistema gestionale in materia di salute sicurezza ambiente è responsabile del supporto nella progettazione, implementazione, monitoraggio e miglioramento del sistema di gestione della materia salute e sicurezza.

Titolare e Incaricato ai fini del trattamento delle informazioni e dati (decreto privacy come modificato dal Regolamento Europeo – GDPR): Il titolare e l'incaricato ai fini del trattamento delle informazioni e dei dati, gestiscono, in nome e per conto della Società, gli adempimenti previsti dalla specifica normativa di riferimento.

Responsabili di funzioni: I Responsabili di funzione o d'area della Società, nell'ambito delle competenze loro assegnate, sono responsabili delle attività da loro condotte nell'interesse o vantaggio della società e delle attività svolte dai propri Dipendenti.

Dipendenti: operai ed impiegati, dipendenti della Società sono responsabili del corretto assolvimento delle attività loro assegnate e del riporto dell'esito delle stesse al proprio Responsabile.

Organismo di Vigilanza: L'art. 6, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 231/2001 richiede – quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa – che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: l'Organismo di vigilanza.

12. Il sistema delle deleghe

Premessa

L'attribuzione dei poteri ad operare è ispirata ai seguenti criteri di massima:

1. esattezza della materia delegata e delle delimitazioni dei poteri;
2. pubblicità interna ed esterna dei poteri e delle responsabilità;
3. coerenza dei poteri di rappresentanza rispetto alle competenze assegnate;
4. certezza nell'esecuzione del potere di rappresentanza e/o di firma attribuito.

Deleghe e Procure

a) *Requisiti essenziali di attribuzione*

Il rilascio di mandati, deleghe e procure ad operare in qualità di rappresentanti nell'interesse e a vantaggio della Società, è orientato ai seguenti principi ordinatori:

1. tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione necessitano inderogabilmente di espressa autorizzazione con delega scritta e/o procura;
2. ciascuna delega e/o procura definisce in modo specifico ed inequivocabile i poteri attribuiti ed i limiti entro cui operare;
3. al delegato e/o procuratore sono riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
4. pubblicità di deleghe e procure;

b) Conferimento e revoca delle deleghe e procure

Il conferimento delle deleghe e delle procure deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dalla legge, nonché dalle previsioni dello Statuto, con le modalità gestionali poste dall'organo di vertice. È dovere dell'Organismo di Vigilanza verificare periodicamente, anche con il supporto delle competenti funzioni aziendali, il rispetto del Sistema delle deleghe e procure in vigore e la sua coerenza con l'assetto organizzativo.

13. Il Codice Etico

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società adotta un Codice Etico che costituisce parte integrante del MOG e i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del medesimo Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Società è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza di tutti i suoi dipendenti e di tutti coloro che, anche all'esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Società è impegnata ad un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico.

Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del Codice Etico, in particolare, la Società garantisce un adeguato supporto al fine di una adeguata e corretta interpretazione mediante l'organizzazione di incontri formativi e informativi.

Sarà cura degli Organi Sociali, anche su impulso e cura dell'OdV, provvedere al periodico aggiornamento e ampliamento del Codice Etico sia per adeguarlo alle eventuali novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell'operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

14. L'organismo di vigilanza ed il flusso di informazioni

L'art. 6, comma 1, lettera b) d.lgs. n. 231/2001 richiede – quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa – che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo: l'Organismo di vigilanza.

In ragione di ciò è necessario che al detto organo di controllo siano affidati specifici compiti e funzioni e l'Organo Amministrativo ponga lo stesso nella concreta condizione di poterli assolvere correttamente.

Secondo le Linee Guida, i compiti dell'OdV possono così schematizzarsi:

- a) vigilanza sull'effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra le varie attività gestionali ed il modello istituito;
- b) disamina in merito all'adeguatezza del modello, in ordine alla capacità di prevenire i comportamenti illeciti;
- c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti del Modello e della sua idoneità a perseguire le finalità alle quali è destinato;
- d) cura dell'aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti mediante la presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione.
- e) monitoraggio continuo, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.

I principali poteri dell'Organismo di Vigilanza afferiscono, per un verso, l'attività di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, nonché, per altro verso, le attività di vigilanza e controllo a cui esso è preposto.

Con riferimento ai poteri di auto-regolamentazione e di definizione delle procedure operative interne, l'OdV ha competenza esclusiva in merito:

- a) alle modalità di convocazione;
- b) alle modalità di organizzazione delle riunioni, incluso il calendario delle stesse;

- c) alle modalità di deliberazione e verbalizzazione delle riunioni, o della partecipazione a riunioni con l'Amministratore Unico e con il Revisore (EVENTUALE);
- d) alle modalità di comunicazione e rapporto diretto con ogni struttura aziendale, nonché di acquisizione di informazioni, dati e documentazioni dalle strutture aziendali;
- e) alle modalità di coordinamento con l'Amministratore Unico, con il Revisore (EVENTUALE), nonché di partecipazione alle riunioni di detti organi, per iniziativa dell'Organismo stesso;
- f) alle modalità di organizzazione delle proprie attività di vigilanza e controllo, nonché di rappresentazione dei risultati delle attività svolte.

Con riferimento ai poteri di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza:

- a) ha accesso libero e non condizionato presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- b) può disporre liberamente, senza interferenza alcuna, del proprio budget iniziale e di periodo, al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti;
- c) può, se ritenuto necessario, avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società;
- d) allo stesso modo può, in piena autonomia decisionale e qualora siano necessarie competenze specifiche ed in ogni caso per adempiere professionalmente ai propri compiti, avvalersi della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società, utilizzando allo scopo il proprio budget di periodo. In questi casi, i soggetti esterni all'OdV operano quale mero supporto tecnico-specialistico di rilievo consulenziale;
- e) può, fatte le opportune indagini e accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'iter di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura del datore di lavoro.

Pur nel rispetto dei principi di autonomia e indipendenza, al fine di consentire che l'OdV espliciti la massima efficacia operativa, è necessaria l'istituzione di specifici canali di comunicazione e adeguati meccanismi di collaborazione tra l'OdV e gli Organi Sociali.

A tal fine l'OdV relaziona al Rappresentante legale:

- a) periodicamente, preferibilmente con cadenza trimestrale, per riferire in merito all'attività svolta;
- b) annualmente, con una relazione di carattere informativo avente ad oggetto lo stato di attuazione e l'efficacia del Modello e, in particolare, (i) l'attività di vigilanza svolta dall'OdV nel periodo di riferimento; (ii) le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni, sia in termini di

efficacia del Modello; (iii) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Rappresentante legale e/o dall'Amministratore Unico ogni qualvolta ritenga opportuno un esame o un intervento di siffatto organo in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello.

L'OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall'A.U. e/o dagli altri organi sociali per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità, al fine di un pieno e corretto esercizio dei suoi poteri, di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente.

L'art. 6 comma 2 lett. d) del D.lgs. 231/2001 enuncia la necessità che il Modello preveda obblighi di informazione nei confronti dell'OdV. È dunque posto in capo ai dipendenti, ai direttori e agli amministratori della Società l'onere di riferire all'Organismo di Vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita della Società stessa, nella misura in cui esse possano esporre la Società al rischio di reato o comportare violazioni del presente Modello, nonché notizie relative al mancato rispetto delle regole del presente Modello e alla consumazione di reati.

In particolare, per agevolare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è istituita una casella di posta dedicata odv@ontariosrl.it, alla quale possono essere inoltrate le comunicazioni elettroniche con la specificazione nell'oggetto del referente del flusso informativo cui si riferisce la comunicazione medesima.

L'OdV deve quindi valutare le segnalazioni ricevute, eventualmente ascoltando l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione documentando, con adeguata motivazione, i casi in cui non ritiene di dover procedere ad un'indagine interna.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione., tra chi sia dotato delle caratteristiche di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità necessari al fine di assicurare la conoscenza adeguata della normativa nonché dei principali meccanismi di controllo necessari per poter svolgere in maniera corretta gli audit periodici e l'aggiornamento periodico del presente modello.

Con particolare riferimento ai requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza, al momento della presentazione della propria candidatura, i soggetti interessati sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di (i) non trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi, anche potenziali, o in rapporti di coniugio, parentela o affinità con i componenti degli organi sociali e del personale dipendente. Ai membri dell'OdV non vengono affidati compiti operativi, al fine di evitare che si formi identità tra l'organo controllante ed il soggetto controllato.

Quanto al requisito della professionalità, sono nominati quali componenti dell'OdV solo soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari. È inoltre garantito che almeno uno dei membri dell'OdV abbia competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico.

Costituiscono cause di ineleggibilità/decadenza dalla carica di componente dell'OdV:

- trovarsi in una delle circostanze di cui all'art. 2382 e 2399 c.c.;
- aver riportato condanne, anche non definitive o derivanti da patteggiamento, per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001;
- la perdita dei requisiti richiesti di onorabilità e/o professionalità richiesti per ricoprire l'incarico;

In uno con il Modello è approvato il Regolamento essenziale dell'Organismo di Vigilanza che contiene *“le regole essenziali sull'organizzazione e il funzionamento dell'OdV”* (all. 2). È fatto salvo il potere dell'OdV di adottare un regolamento di dettaglio, in armonia con i principi e le regole stabiliti nel Regolamento essenziale e nel Modello, per disciplinare al meglio la propria attività, determinare le scadenze temporali dei controlli e individuare i criteri e le procedure di analisi.

Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Tenuto conto delle proprie dimensioni, dell'attività caratteristica della Società e del suo fatturato, la Governance, al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dalla legge, ha optato indifferentemente per la composizione monocratica o collegiale dell'ODV

Possono essere chiamati a far parte dell'Organismo di Vigilanza componenti interni ed esterni alla Società, purché ciascuno sia in possesso dei seguenti requisiti:

Autonomia e indipendenza: dovrà essere tale da garantire l'autonomia dei membri da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte di qualunque componente della Società ed in particolare dei vertici operativi e/o organi dirigenziali, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime anche nella vigilanza dell'attività degli organi Apicali, tra cui rientrano i componenti dell'Organo Amministrativo.

Per tale motivazione, l'Organismo di Vigilanza deve essere inserito nell'organigramma della Società in una posizione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo, nello svolgimento della sua funzione, soltanto all'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza deve poter disporre di specifiche risorse aziendali e potersi avvalere della collaborazione di tutto il personale e funzioni/aree della Società.

A tal fine l'Organo Amministrativo metterà a disposizione dell'Organismo di Vigilanza risorse aziendali specificatamente dedicate, di numero e valore proporzionato ai compiti affidati, approvando annualmente il budget dallo stesso proposto, quale dotazione adeguata di risorse finanziarie.

L'Organismo di Vigilanza potrà disporre delle già menzionate risorse per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti avvalendosi, ove necessario, anche di consulenze specialistiche, sostenendo trasferte, etc.

Nella composizione dell'Organismo di Vigilanza si dovrà tenere conto, in relazione ai requisiti di autonomia e indipendenza del singolo membro e dell'Organismo nella sua interezza, dei seguenti criteri di cui alle Linee guida Confindustria:

1. nel caso di composizione con soli componenti esterni alla Società, i requisiti di autonomia e di indipendenza dovranno essere riferiti ai singoli componenti;
2. nel caso di composizione mista dell'Organismo, non potendo esigersi dai componenti di provenienza interna una totale indipendenza dall'ente, il grado di indipendenza dell'Organismo dovrà essere valutato nella sua globalità.

In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i componenti non si trovino in conflitto di interessi con i coniugi, parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado degli amministratori della Società o delle società da questa controllate o che la controllano o degli azionisti di riferimento.

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve inoltre possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate ai compiti ed alle funzioni che è chiamato a svolgere.

Pertanto, è necessario che siano presenti soggetti con professionalità in materia economica, legale, di analisi dei processi, di controllo e gestione dei rischi aziendali, di esecuzione di indagini, di controlli e verifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività ispettiva.

Una volta individuati i componenti dell'Organismo di Vigilanza, all'atto della nomina, l'organo amministrativo è tenuto a verificare la sussistenza delle condizioni richieste dal Modello, basandosi sui *profili professionali*, sulle concrete esperienze fatte sul campo, acquisendo, se utile, le necessarie referenze anche da parte di terzi e le dichiarazioni raccolte direttamente dai candidati.

Considerata l'eterogeneità degli aspetti tecnici che regolano l'operato della Società, l'Organismo di Vigilanza, al fine di implementare le professionalità utili o necessarie per il corretto espletamento delle proprie attività e garantire la propria professionalità (oltre che la sua autonomia), potrà utilizzare lo specifico *budget* di spesa messo a disposizione dall'Organo Amministrativo, allo scopo di acquisire all'esterno dell'ente le competenze necessarie ad integrare le proprie.

L'Organismo di Vigilanza potrà pertanto anche, avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di risorse competenti in materia giuridica, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza, sicurezza sui luoghi di lavoro, ambientale, etc.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione da non intendere come *"incessante operatività"*, dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza esclusivamente interno all'ente, comporta che l'attività dell'Organismo di Vigilanza non debba limitarsi ad incontri periodici dei propri membri, ma essere organizzata in base ad un piano di azione ed alla conduzione costante di attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione dell'ente.

Durata della carica

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per un massimo di un triennio dalla data della sua nomina; i medesimi componenti dell'Organismo di Vigilanza possono essere rieletti.

Requisiti di eleggibilità

L'Organo Amministrativo all'atto della nomina deve verificare che ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza sia dotato di professionalità, onorabilità, indipendenza, autonomia e possa assicurare continuità di azione come sopra inteso e disponga delle competenze necessarie per lo svolgimento dei compiti affidatigli dal Decreto.

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità e di conflitto di interessi (di cui al successivo punto (d)) di seguito riportate.

(a) essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (*legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (*disposizioni contro la mafia*) e loro successive modifiche ed integrazioni;

(b) essere stati condannati per delitti dolosi, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. (patteggiamento) o con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;

(c) essere interdetto, inabilitato, fallito o essere stato condannato, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporterà l'ineleggibilità alla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza e se eletto consentirà di revocare il componente per giusta causa; in tale evenienza contestualmente l'Organo Amministrativo provvederà alla sostituzione del componente revocato.

Revoca, sostituzione, decadenza e recesso

Fermo quanto previsto al punto precedente, la revoca dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza può essere disposta solo in presenza di giusta causa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono condizioni legittimanti la revoca per giusta causa:

- 1) la perdita dei requisiti di eleggibilità;
- 2) l'inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- 3) il mancato rispetto dei principi del Codice Etico, dei protocolli di buon comportamento generale e speciale di ciascuna parte speciale adottata.

In presenza di giusta causa, l'Organo Amministrativo revoca la nomina del membro dell'Organismo di Vigilanza non più idoneo dandone comunicazione all'Assemblea sei Soci che provvede alla sua immediata sostituzione, riconoscendo al componente l'emolumento fino alla data di permanenza nella carica.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto nel presente Modello, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, previo preavviso di un mese, con comunicazione scritta e motivata a chi ha proceduto alla nomina.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, si provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inadatto.

Attività e poteri

Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza in prima seduta dovrà dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, nel quale dovrà dare evidenza delle modalità di pianificazione delle attività di controllo assegnate e proporre annualmente all'Organo Amministrativo l'approvazione del proprio budget.

Per l'espletamento dei compiti assegnati l'Organismo di Vigilanza è investito dei compiti e delle funzioni di cui al presente Modello e di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale.

Il detto organo societario ha un esclusivo vincolo di dipendenza dall'Organo Amministrativo, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo Amministrativo può verificare la coerenza delle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza con le funzioni allo stesso demandate.

L'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni coordinandosi con tutti gli altri organi o funzioni di controllo esistenti.

In particolare si coordina con:

- Leventuale Revisore (EVENTUALE)
- il Responsabile dell'area amministrazione;
- il Responsabile dell'area ufficio personale altresì per ciò che concerne gli aspetti relativi all'informazione ed alla formazione del personale nel rispetto della normativa posta dal presente Decreto Legislativo n. 231/2001
- il Datore di Lavoro ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Delegato di Funzione ex art. 16 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - ove nominato;
- il RSPP ex art. 2 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- il Responsabile del sistema gestionale in materia di salute e sicurezza;
- il Titolare e Responsabile Privacy;
- i Responsabili area o funzione della Società.;
- i Dipendenti,
- le funzioni che svolgono attività a rischio per tutti gli aspetti relativi al controllo delle procedure operative in essere;
- la funzioni con cui l'Organismo di Vigilanza ritiene utile, necessario e/o indispensabile confrontarsi.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita all'atto della nomina o con successiva decisione dell'Organo Amministrativo.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza - Flussi informativi

Ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il Modello prevede modalità di gestione dei flussi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza basa il corretto ed efficiente espletamento delle sue funzioni sulla possibilità di disporre di tutte le informazioni allo stesso necessarie e relative alle aree di rischio individuate. Per tale motivo l'OdV deve avere accesso a tutti i dati ed alle informazioni allo stesso necessarie per l'espletamento delle sue funzioni.

L'obbligo di dare informazioni all'OdV è rivolto a tutte le funzioni aziendali e potrà avere riguardo alle risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere al fine di dare attuazione alle procedure ed ai controlli esistenti (ad es. report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.) ed alle anomalie o atipicità riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili.

A titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni potranno riguardare:

- 1) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- 2) le motivazioni che hanno giustificato l'assistenza legale richiesta da dirigenti e/o da dipendenti per atti sui quali l'Autorità Giudiziaria sta procedendo;
- 3) i provvedimenti e/o notizie provenienti dagli organi di polizia giudiziaria o da altra autorità e dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, non solamente per i Reati presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- 4) le indagini e/o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità anche per le ipotesi di Reato presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- 5) le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- 6) i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a terzi per l'esecuzione di attività all'interno ed all'esterno del sito della società;
- 7) i prospetti riepilogativi delle gare ad evidenza pubblica alla quale La Società prende o prenderà parte o alle quali sta partecipando;
- 8) i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati sia da enti privati che pubblici con qualsiasi forma;
- 9) le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- 10) le copie della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ambiente, tra cui Duvri, DVR, PSC, POS, atti di nomina per le funzioni di cantiere, etc;

11) il report dei controlli eseguiti dal *management* aziendale sulle attività eseguite dai propri subordinati.²

L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente.

Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentire allo stesso il miglioramento delle proprie attività di pianificazione dei controlli e non ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Odv non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) stabilire in quali casi attivarsi.

Relativamente al presente obbligo di comunicazione verso l'Organismo di Vigilanza è utile sottolineare come l'obbligo di informare il datore di lavoro sui comportamenti contrari al Modello rientri nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 c.c. ai sensi dei quali:

- 1) deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale;
- 2) deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende;
- 3) non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza - Whistleblowing³

² cfr. pag. 69 Linee guida di Confindustria edizione 2014 - "...Con particolare riferimento ai flussi informativi periodici provenienti dal management, se prevedono l'obbligo di comunicare gli esiti di controlli già effettuati e non la trasmissione di informazioni o documenti da controllare, tali flussi periodici fanno chiarezza sui diversi ruoli in materia di prevenzione. Infatti, se ben definiti, i flussi informativi precisano che il management deve esercitare l'azione di controllo, mentre l'Odv - quale meccanismo di assurance - deve valutare i controlli effettuati dal management. Peraltro, l'obbligo di riferire gli esiti dei controlli all'Odv, produce un effetto di responsabilizzazione del management operativo. L'Organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Va chiarito che le informazioni fornite all'Organismo di vigilanza mirano a consentirgli di migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli e non, invece, ad imporgli attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati. In altre parole, all'Odv non incombe un obbligo di agire ogni qualvolta vi sia una segnalazione, essendo rimesso alla sua discrezionalità (e responsabilità) di stabilire in quali casi attivarsi. È il caso di aggiungere che l'obbligo di informazione è stato probabilmente previsto anche allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendono necessarie all'Organismo di vigilanza nel corso delle sue verifiche. ..."

³ Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato - D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 - art. 6 comma 2 - disposizioni in tema di *whistleblowing*

Allo scopo di consentire a tutti i Destinatari del Modello di poter comunicare con l'Odv, La Società ha messo a disposizione i seguenti strumenti e mezzi di posta interna ed esterna riservata, nonché casella di posta elettronica dedicata.

Posta interna: la comunicazione, al fine di garantire la massima riservatezza, dovrà pervenire alla Segreteria amministrativa indirizzata *all'Organismo di Vigilanza* con la seguente dicitura sull'esterno della busta chiusa: *“Comunicazione per l'Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale”*

Posta esterna ordinaria: La comunicazione, al fine di garantire la massima riservatezza, dovrà essere indirizzata *all'Organismo di Vigilanza della Società*, con la seguente dicitura sull'esterno della busta: *“Comunicazione per l'Organismo di Vigilanza. Informativa strettamente confidenziale”*.

Casella di posta elettronica: odv@ontariosrl.it

In tutti i casi sopra indicati la corrispondenza non deve essere aperta ma consegnata al componente esterno dell'Odv. Per le suddette segnalazioni è disponibile apposito modello in allegato 2 predisposto per il personale.

Si precisa che le segnalazioni che perverranno attraverso i predetti canali non dovranno avere un fine meramente delatorio (ovvero di denuncia anonima, fatta essenzialmente per tutelare i propri interessi o per ragioni infamanti, di dispetto, di vendetta etc.), ma dovranno:

- riportare esplicita indicazione identificativa del segnalante e del suo recapito e se dipendente, del reparto di appartenenza;
- indicare chiaramente:
 - l'evento e/o il fatto accaduto;
 - gli estremi (nome e cognome) delle persone coinvolte se conosciute;
 - i tempi e le modalità di esecuzione dell'evento segnalato;
 - quanto altro possa essere utile alla descrizione dell'evento e dei suoi autori.

Per le comunicazioni all'Odv potrà essere anche utilizzato il format in ***Allegato n. 2*** alla presente Parte Generale.

La Società e l'Odv si impegnano ad adottare tutte le misure idonee affinché le segnalazioni destinate all'Odv siano garantite da riservatezza, impegnandosi a trattare i dati comuni e sensibili contenuti nelle predette segnalazioni ai sensi del Decreto *privacy* e sue successive modifiche ed integrazioni.

I segnalanti in buona fede saranno garantiti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e sarà loro assicurata la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

I comportamenti delatori e quelli destinati a rallentare l'attività dell'Odv saranno comunicati al responsabile del procedimento disciplinare per le dovute valutazioni del caso e saranno altresì portate a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza che attiverà un processo di accertamento della verità e della fondatezza delle segnalazioni ricevute.

Flussi informativi verso il vertice aziendale

L'Odv riferirà *esclusivamente* all'Organo Amministrativo in merito allo stato di attuazione del Modello, alle eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, all'esito dell'attività eseguita e alla segnalazione delle violazioni accertate.

L'Odv predisporrà una relazione con periodicità almeno annuale che illustri di massima:

- l'attività ed i controlli svolti durante l'anno;
- le eventuali discrepanze tra le procedure operative e le disposizioni del Modello;
- i nuovi ambiti di commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- la verifica effettuata a seguito delle segnalazioni ricevute su violazioni del Modello e, nel rispetto della riservatezza richiesta dalla legge, i risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
- gli eventuali interventi da attuare conseguenti alle modifiche del quadro normativo di riferimento, alle non conformità rilevate o segnalate, alle modifiche dell'attività sociale o del livello di rischio rilevato dalla società;
- un rendiconto delle spese sostenute rispetto al budget.

Fermo restando i termini di cui sopra, l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi quando, per le necessità riconducibili alle attività del suo ufficio, lo ritenga opportuno.

Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello, sarà custodita dalla segreteria dell'Odv in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) per il periodo necessario al completamento dell'attività e per il periodo previsto dalla legge.

15. Sistema sanzionatorio

Il dovere di segnalare le violazioni al Modello e al Codice Etico da chiunque commesse grava su tutti i destinatari dello stesso. La comunicazione è diretta all'Organismo di Vigilanza, ferme restando tutte le prerogative ed i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

L'Odv, ricevuta la segnalazione, deve procedere, nel rispetto della riservatezza, alla comunicazione dell'esito degli accertamenti svolti all'Organo Amministrativo. Le eventuali sanzioni saranno erogate dagli organi competenti della Società in virtù dei poteri loro conferiti dalla legge.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra le condotte che possono costituire infrazioni disciplinari si segnalano i seguenti comportamenti:

- 1) mancato rispetto, mediante condotte anche omissive e/o concorsuali, del Codice Etico, dei protocolli, delle procedure e del Modello;
- 2) distruzione, modifica, occultamento, sottrazione della documentazione funzionale all'espletamento dei controlli interni;
- 3) redazione, anche in concorso con altri, di falsa documentazione;
- 4) atti diretti ad impedire l'attività di vigilanza degli organi societari e dell'Odv;
- 5) diniego di accesso alla documentazione ed alle informazioni necessarie ai fini del controllo;
- 6) sottrazione ingiustificata al dovere di formazione;
- 7) omessa predisposizione di un sistema di controllo preventivo;

Sanzioni e misure disciplinari

Il Modello, conformemente a quanto previsto dallo statuto dei lavoratori e dal CCNL di categoria, costituisce un insieme di regole comportamentali alle quali il personale deve assolutamente uniformarsi. Ogni sua violazione comporta la conseguente applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni.

Misure nei confronti dei dipendenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei lavoratori dipendenti si applicheranno agli stessi le previsioni dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i. (statuto dei lavoratori) e del vigente CCNL di categoria. Se la condotta costituisce violazione dei doveri del rapporto di lavoro, fermo restando il procedimento disciplinare ed il relativo provvedimento, la Società potrà assumere decisioni che tengano conto di quanto previsto dall'art. 2119 e ss. del codice civile.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazioni del Modello da parte dei dirigenti, il titolare del potere disciplinare avvierà i procedimenti di sua competenza al fine delle eventuali contestazioni e della eventuale applicazione delle sanzioni previste, ai sensi di legge e del CCNL di categoria, con l'eventuale revoca dei poteri agli stessi attribuiti mediante atti formali quali procure, deleghe, etc.

Se a violare il Modello è un componente dell'Organo Amministrativo, di detta violazione l'OdV deve darne immediata comunicazione all'Assemblea ed al Revisore (EVENTUALE). A seguito della comunicazione, l'Assemblea, previa valutazione, applica nel rispetto della legge il provvedimento che ritiene opportuno in ragione della gravità, della colpa e del danno che dal comportamento del predetto soggetto sia derivato alla Società.

Qualora la violazione sia stata tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, l'Assemblea potrà procedere con gli atti formali alla revoca della carica per giusta causa.

Misure nei confronti dei componenti dell'Organo Amministrativo

Se a violare il Modello è un componente dell'Organo Amministrativo, di detta violazione l'OdV deve darne immediata comunicazione all'Assemblea ed al Revisore (EVENTUALE). A seguito della comunicazione l'Assemblea, previa valutazione, applica nel rispetto della legge il provvedimento che ritiene opportuno in ragione della gravità, della colpa e del danno che dal comportamento del predetto soggetto sia derivato alla Società.

Qualora la violazione sia stata tale da ledere il rapporto di fiducia con la Società, l'Assemblea potrà procedere con gli atti formali alla revoca della carica per giusta causa.

Misure nei confronti dei terzi

Per quanto riguarda i rapporti con i terzi, nei relativi contratti dovranno essere previsti meccanismi o clausole contrattuali con cui si dia informazione alle controparti dell'adozione del Modello di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Si dovrà, inoltre, precisare che il mancato rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 8 giugno 2002, n. 231 comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo l'eventuale risarcimento per i danni arrecati alla Società.

La mancata inclusione delle dette clausole o meccanismi contrattuali dovrà essere comunicata dalla funzione aziendale competente nella quale è operativo il contratto, correlata da debite motivazioni, all'Organismo di Vigilanza.

16. Sistema di comunicazione, informazione, formazione

Comunicazione e Informazione

La Società procederà a organizzare incontri funzionali alla conoscenza del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato per la gestione e la prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In considerazione dell'importanza che la conoscenza della materia riveste per il corretto svolgimento delle attività aziendali nel rispetto dei principi di trasparenza, osservanza delle disposizioni normative e regolamentari e dei principi etico – sociali, nonché al fine di assicurare all'interno dell'azienda una idonea diffusione, la Società curerà l'attivazione di una cartella informatica accessibile a tutti i dipendenti, nel cui ambito far confluire i seguenti documenti e le sue successive modifiche ed integrazioni:

- 1) il Codice Etico;
- 2) il testo del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- 3) il Modello di organizzazione, gestione e controllo, parte generale e parte speciale.

Per clienti, fornitori e terzi in genere è altresì assicurata dalla Società una informativa circa l'adozione del Modello e del Codice Etico provvedendo, altresì, alla pubblicazione nel proprio sito:

- ✓ del Modello PG;
- ✓ del Codice Etico.

In riferimento ai rapporti con i fornitori e con i terzi in genere che intrattengano rapporti commerciali la Società, si darà loro comunicazione ed informativa circa l'adozione del Modello e del Codice Etico precisando, altresì, che la violazione alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico della Società potrà costituire motivo di risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art 1456 c.c.

La diffusione del Modello e del Codice Etico è obbligatoria: deve pertanto essere tracciata la specifica attività di comunicazione, informazione e formazione somministrata tanto al personale (impiegati e operai) quanto al management ed ai vertici aziendali.

Formazione

Sul piano della formazione, la Società, oltre a pianificare una formazione di carattere generale diretta a comunicare, informare e formare i Destinatari sulle previsioni del Decreto, le ragioni di opportunità e giuridiche che hanno ispirato l'adozione del Modello, pianificherà altresì un adeguato programma di formazione specifica rivolta al personale delle aree a rischio opportunamente somministrato in funzione dei luoghi di lavoro, dei livelli e delle mansioni svolte.

Piano Formativo

I principi

Il Piano formativo sarà articolato tenendo conto dei contenuti e delle modalità di erogazione, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dei poteri e/o delle deleghe agli stessi conferite.

La formazione ed i relativi contenuti saranno articolati secondo moduli distinti in base al livello e al ruolo organizzativo dei Destinatari, tenendo conto:

- 1) delle responsabilità e dei ruoli, avuto particolare riguardo a quanti svolgono attività sensibili;
- 2) dei neoassunti, con riferimento ai quali dovranno prevedersi specifici moduli formativi;
- 3) del personale destinato a ricoprire nuovi incarichi;

Contenuto delle sessioni formative

La formazione dovrà prevedere:

- 1) una parte istituzionale comune a tutti i destinatari e avente ad oggetto la normativa di riferimento, il Modello ed il suo funzionamento;
- 2) una parte speciale in relazione a specifici ambiti operativi, che, avendo a riferimento la mappatura delle attività sensibili, sia volta a diffondere la conoscenza dei reati, delle fattispecie configurabili e dei presidi specifici alle aree di competenza dei Destinatari.

La formazione è **obbligatoria** e **deve essere tracciata** anche con attestazione finale di frequenza dei corsi e del relativo apprendimento. Per la somministrazione della formazione potranno essere utilizzate le seguenti differenti modalità:

1. sessioni in aula con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici all'interno di sessioni formative standard già adottate;
2. e-learning: attraverso un modulo relativo alla parte istituzionale per tutti i dipendenti e con test di verifica dell'apprendimento.

I contenuti formativi dovranno essere opportunamente aggiornati in ragione dell'evoluzione della normativa ed alle intervenute modifiche al Modello.

Controllo e verifica sull'attuazione del piano di formazione

Sarà cura della Società raccogliere le evidenze relative all'effettiva pianificazione della formazione, alla partecipazione ai programmi di formazione e alla custodia della documentazione negli appositi archivi e/o cartelle del personale interessato. L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare controlli periodici sul grado di conoscenza da parte dei dipendenti del Decreto e del Modello.

17. Criteri di applicabilità astratta dei reati presupposto all'attività caratteristica di La Società .

L'Organo Amministrativo procederà alla valutazione astratta del grado di rischio reato tenendo in evidenza, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti criteri:

1. condizioni soggettive di imputabilità;
2. condizioni oggettive di imputabilità;
3. criteri di esclusione;
4. riconducibilità delle condotte direttamente o meno all'attività societaria.;
5. interesse o vantaggio per la Società;
6. ripetitività della condotta illecita nell'ambito dell'attività aziendale, conseguenze e danni sofferti dalla Società;
7. processi/flussi interni a cui applica la condotta illecita;

Mediante l'uso dei detti criteri e degli eventuali altri che *in continuum* saranno presi in considerazione, la Società ed il suo management potranno dare prevalenza di intervento e/o avviare adeguati piani d'azione delle attività aziendali maggiormente sensibili ai rischi 231 e di quelle che potranno esserlo in futuro.

Approvato da Amministratore Unico

18. ALLEGATO – 1

A seguire si riportano le fattispecie presupposto per l'applicabilità della responsabilità di cui al Decreto 231:

- ✓ **Delitti contro la pubblica amministrazione (art. 24)** – i cui reati presupposto sono: la malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*), l'indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato (art. 316-*ter* c.p.), la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) la truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.) nonché la frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.), l'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898;
- ✓ **Reati informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis*)** – i cui reati presupposto sono: la falsità in documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (art. 491-*bis* c.p.); l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.); la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.); la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.); l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.); l'installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.); il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.); il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.); nonché la frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- ✓ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)** - i cui reati presupposti sono: l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.); l'associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); l'associazione finalizzata al sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, dpr. n. 309/1990); tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. ovvero per agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso; l'associazione finalizzata all'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione

e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, ad eccezione di alcune categorie(*) (art. 407, c. 2, lett. a), n. 5, c.p.p.) (*) Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

✓ **Corruzione, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 25)** - il peculato (art. 314, comma 1, c.p.); il peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.); l'abuso d'ufficio (art. 323 c.p.); la concussione (art. 317 c.p.); la corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.), anche aggravate (art. 319-*bis* c.p.); la corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, commi 1 e 2, c.p.); l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.); la corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), l'istigazione alla corruzione (art. 322, commi 2 e 4, c.p.); il peculato, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322-*bis* c.p.); il traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);

✓ **Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*)** – i cui reati presupposto sono: la falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); l'alterazione di monete (art. 454 c.p.); la spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); la falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); la fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); l'uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); la contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

✓ **Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1)** – i cui reati presupposto sono: la turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); l'illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); le frodi contro le industrie nazionali (art. 514); la frode nell'esercizio del

commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

✓ **Reati societari (art. 25-ter)** – i cui reati presupposto sono: le false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), anche di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); le false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.); l'impedito controllo (art. 2625); l'indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); l'illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); le operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.); la formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); l'indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); l'istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.); l'illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); l'aggiotaggio (art. 2637 c.c.); l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

✓ **Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)** - i cui reati presupposto sono: le associazioni sovversive (art. 270 c.p.); l'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.); l'attività di assistenza agli associati nelle due ipotesi di reato sopra richiamate (art. 270-ter c.p.); l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); l'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.); l'addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.); la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.) le condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); l'attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); gli atti di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); gli atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.); il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); l'istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo del Titolo I, Libro II, c.p. (art. 302 c.p.); la cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.); la cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.); la banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.); l'assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.); l'impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, l. n. 342/1976); il danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, l. n. 342/1976); i delitti previsti dall'art. 3, l. n. 422/1989; i delitti posti in violazione dell'art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, New York 9 dicembre 1999;

- ✓ **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25-quater.1)** – il cui Reato presupposto è: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).
- ✓ **Delitti contro la personalità individuale (art. 25 - quinquies)** – i cui reati presupposto sono: la riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); la prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); la pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); la pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); la tratta di persone (art. 601 c.p.); l’acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.); l’adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
- ✓ **Abusi di mercato (art. 25-sexies)** – i cui reati presupposto sono: l’abuso di informazioni privilegiate (art. 184, d. lgs. n. 58/1998); la manipolazione del mercato (art. 185, d. lgs. n. 58/1998);
- ✓ **Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)** – i cui reati presupposto sono: l’omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590-583 c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)** – i cui reati presupposto sono: la ricettazione (art. 648 c.p.); il riciclaggio (art. 648-bis c.p.); l’impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); l’autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
- ✓ **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante (art. 25 octies.1)** – i cui reati presupposto sono: l’indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art. 493-ter c.p.); la detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493- quater c.p.); la frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- ✓ **Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies)** – i cui reati presupposto sono: la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, c. 1, lett. a-bis, l. n. 633/1941); i reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, c. 3, l. n. 633/1941); l’abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, c. 1, l. n. 633/1941); la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o la

dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; l'estrazione o il reimpiego della banca dati; la distribuzione, la vendita o la concessione in locazione di banche di dati (art. 171-*bis*, c. 2, l. n. 633/1941); l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-*ter*, l. n. 633/1941); la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-*septies*, l. n.633/1941); la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, l. n. 633/1941);

✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)** – il cui Reato presupposto è: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

✓ **Reati ambientali (art. 25 *undecies*)** – i cui reati presupposto sono: l'inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.); il disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.); i delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.); il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.); i reati associativi aggravati per motivi ambientali (art. 452-*octies* c.p.); l'uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); la distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); lo scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (art. 137, d.lgs n. 152/2006); l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, d.lgs. n. 152/2006); l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, d.lgs. n. 152/2006); le false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, d.lgs. n. 152/2006); il traffico illecito di rifiuti (art. 259, d.lgs. n. 152/2006); le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies* c.p.); le false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; l'alterazione o inserimento un

certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, d.lgs. n. 152/2006); la violazione di valori limite di emissione o di prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione; il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, d.lgs. n. 152/2006); l'importazione, esportazione o riesportazione, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica; violazioni di prescrizioni, utilizzo difforme, detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 1, c 1, art. 2, c 1 e 2, art. 3-*bis* e art. 6, c. 4, l. n. 150/1992); le violazioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3, c. 6, l. n. 549/1993); il versamento o sversamento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9, d.lgs. n. 202/ 2007),

✓ **Reati transnazionali (art. 10, L. 16 Marzo 2006 n.146)** - i cui reati presupposto sono: associazione a delinquere (art. 416 c.p.), associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.), associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/1973), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990), Reato concernente il traffico di migranti (art. 12 D.lgs. 286/1998), Induzione a rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

✓ **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)** – la cui condotta presupposto è l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-*bis* e art. 12, c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. n. 286/1998) testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

✓ **Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies*)** – il cui reato presupposto è: la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-*bis* c.p.);

✓ **Delitti in materia di competizioni sportive (art. 25-*quaterdecies*)** – i cui reati presupposto sono: la frode in competizioni sportive, e l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 1 e 4, l. 13 dicembre 1989, n. 401);

✓ **Reati tributari (art. 25-*quindecies*)** – i cui reati presupposto sono: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione, l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o distruzione di documenti contabili, la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, l'indebita compensazione, artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 10 *quater*, 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

- ✓ **Contrabbando (art. 25- *sexdecies*)** - il contrabbando in approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale – D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
- ✓ **Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25- *septiesdecies*)** – i cui reati presupposto sono: il furto di beni culturali (art. 518-*bis* c.p.), l’appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* c.p.), la ricettazione di beni culturali (art. 518-*quater* c.p.), la falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-*octies* c.p.), la violazione in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-*nonies* c.p.), l’importazione illecita di beni culturali (art. 518-*decies* c.p.), l’uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* c.p.), la distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-*duodecies* c.p.), la contraffazione di opere d’arte (art. 518-*quaterdecies* c.p.);
- ✓ **Delitti di riciclaggio di beni culturali (art. 25- *duodevicies*)** – i cui reati presupposto sono: il riciclaggio di beni culturali (art. 518-*sexies* c.p.), la devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-*terdecies* c.p.);
- **Crimini transnazionali** - : induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.); favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater*, dpr n. 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, dpr 9 ottobre 1990, n. 309); violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, c. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. n. 286/1998), cfr. artt. 3 e 10, l. n. 146/2006);

19. ALLEGATO–MODULO DI SEGNALAZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA ONTARIO S.R.L.

Il presente modulo può essere utilizzato da chiunque voglia comunicare o segnalare all'Organismo di vigilanza la commissione o il tentativo di commissione di uno dei comportamenti in violazione ai principi del Codice Etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo di Parte Generale e di Parte Speciale, alle procedure, alle istruzioni, alla modulistica o al sistema delle deleghe della Società, per comunicare la commissione o i tentativi di commissione di uno dei reati presupposto di cui al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché nei casi di Whistleblowing di cui al Legge 30 novembre 2017 n. 179.

Dati dell'autore del comportamento oggetto della segnalazione

Nome _____

Cognome _____

Unità Organizzativa di appartenenza _____

Telefono _____ (se noto)

E_mail _____ (se noto)

Descrizione dettagliata del comportamento che ha generato la segnalazione con indicazione del fatto accaduto del luogo e dell'ora in cui è accaduto e di quant'altro possa essere utile a meglio descriverlo.

Dati del segnalante

Numero di matricola _____

Nome _____

Unità Organizzativa di appartenenza _____


Telefono _____

Email _____

Informativa ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 – Ai sensi e per gli effetti del (i) Regolamento UE 679/2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali*” (il “RGPD”) e del (ii) D.lgs. 196/2003, “*Codice in materia di protezione dei dati*”, come modificato (iii) dal D.lgs. 101/2018 recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al RGPD, ONTARIO S.R.L., in veste di titolare del trattamento dei dati personali *ex art. 4 par. 1 n. 7* del RGPD, le rende noto che i suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal D.lgs. 231 del 2001, nonché utilizzabili, ed in seguito conservati, sia in forma cartacea che informatica. Il segnalante resta, in ogni caso, personalmente responsabile del contenuto eventualmente diffamatorio delle comunicazioni trasmesse; l'Organismo di vigilanza, si riserva di non prendere in considerazione le segnalazioni prodotte in evidente “*mala fede*”. Si ricorda che i dati da Lei forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché l'Organismo di vigilanza di ONTARIO S.R.L. sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dal D.lgs. 231 del 2001. Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da Lei forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione. Il titolare del trattamento la informa inoltre che, in qualità di soggetto interessato, potrà ogni momento esercitare i diritti espressamente riconosciuti agli articoli 15-22 del Reg. UE 679/2016, ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, la limitazione o la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le sue richieste direttamente a:

- ONTARIO S.R.L., tramite casella di posta elettronica o tramite posta ordinaria in busta chiusa all'indirizzo via n.;
- **Organismo di vigilanza**, nominato come responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 679/2016, tramite casella di posta elettronica odv@ontariosrl.it.....

Con la sottoscrizione del presente documento autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 679/2016.



ONTARIO S.R.L.
Via Nuova Luce, 30/A
95030 TORMESABIA (CT)
P.IVA 07523490872